



# COMUNE DI URBISAGLIA

PROVINCIA DI MACERATA

pag. 1

## Copia Verbale di Deliberazione N° 59 del 12-08-2010 DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO BANDO DI GARA SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALI ISTITUZIONE COMUNALE BUCCOLINI GIANNELLI- NOMINA LEGALE RESISTENZA GIUDIZIO**

L'anno duemiladieci il giorno dodici del mese di agosto alle ore 14:00, nella sala delle riunioni con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

<b>BROCCOLO ROBERTO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>ROZZI CHRISTIAN</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>CARRADORI DANIELE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>ORAZI RITA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>PETRINI CASSANDRA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Assiste il Segretario DR GIATTINI ETTORE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BROCCOLO ROBERTO nella sua qualità di SINDACO invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE è stato notificato al Comune da parte della KCS ricorso, avanti al Consiglio di Stato, per l' annullamento e la riforma dell' ordinanza del TAR Marche n. 497/2010 del 22.7.2010, resa nel procedimento giurisdizionale di primo grado R.G. n. 572/2010, con cui è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati proposta dal ricorrente.

Valutato che detto atto è conseguente al ricorso pervenuto a questo Ente in data 3.7.2010 presentato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche dall'Avv.to Enrico Di Ienno di Roma per conto della Ditta KCS Caregiver Coop. Sociale con sede in Bergamo, per l'annullamento previa sospensiva e adozione delle opportune misure cautelari del bando di gara pubblicato il 31.5.2010 dall'Istituzione Buccolini-Giannelli del Comune di Urbisaglia per l'affidamento della gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari, alberghieri, educativi, ausiliari, della Determinazione a contrattare n. del 26.5.2010 del Direttore dei DD.GG.RR. Marche n. 1133/2003 e 2064/2009, e di ogni altro atto ammesso, connesso e consequenziale a quelli impugnati;

Considerato, in particolare:

- che é interesse dell'Amministrazione Comunale resistere in giudizio a tutela degli interessi dell'Istituzione Buccolini Giannelli ed al fine di far valere le proprie ragioni in merito;
- che la pretesa del ricorrente risulta peraltro di dubbio fondamento ritenendo questa Amministrazione che l'Istituzione abbia correttamente operato in merito;

Ritenuto, pertanto, di costituirsi in giudizio e di conferire l'incarico di rappresentare questo Ente all'Avv.to Giuseppe Carassai di Macerata, legale di fiducia di questa Amministrazione Comunale, particolarmente esperto nella trattazione di materie e questioni connesse all'attività della P.A. ed al diritto Amministrativo in genere, ed al collega Avv.to Anelli Lucio del FORO di ROMA ;

Preso atto che i suddetti legali interpellati al riguardo si sono dichiarati disponibili ad assumere l'incarico;

Visti i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di atto dal responsabile dell'Ufficio proponente e dal ragioniere comunale, anche sotto il profilo della copertura finanziaria, resi ai sensi dell'art.49 del D. L.gvo n. 267 del 18.08.2000;

A voti unanimi verbalmente resi

**DELIBERA**

- 1)- Di costituirsi in giudizio, per i motivi indicati in premessa,

nel ricorso, avanti al Consiglio di Stato, per l' annullamento e la riforma dell' ordinanza del TAR Marche n. 497/2010 del 22.7.2010, resa nel procedimento giurisdizionale di primo grado R.G. n. 572/2010, con cui è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati proposta dal ricorrente

2)- Di individuare l'Avv.to Giuseppe Carassai di Macerata e l'Avv.to Lucio Anelli di Roma quale incaricati di rappresentare il Comune di Urbisaglia davanti al Consiglio di Stato, per resistere al ricorso sopra descritto, dando mandato al Sindaco di munirlo della prescritta procura.

3)- Di dare atto che il Segretario Comunale con apposita Determinazione provvederà al conferimento di apposito incarico, alla determinazione del compenso ed all'impegno della relativa spesa sul bilancio.

4)- Di disporre che la presente deliberazione sia ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità trasmessa al Tesoriere di questo Ente ed in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000.

Quindi con separata unanime votazione resa ai sensi dell'art. 134 4^ comma del D.lgvo n. 267 del 18.08.2000,

**DISPONE**

l'immediata esecutività del presente atto.

-----

DOCUMENTO ISTRUTTORIO  
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
D.LGVO N. 267 DEL 18.08.2000

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

PRESO ATTO CHE è stato notificato al Comune da parte della KCS ricorso, avanti al Consiglio di Stato, per l' annullamento e la riforma dell' ordinanza del TAR Marche n. 497/2010 del 22.7.2010, resa nel procedimento giurisdizionale di primo grado R.G. n. 572/2010, con cui è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati proposta dal ricorrente.

Valutato che detto atto è conseguente al ricorso pervenuto a questo Ente in data 3.7.2010 presentato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche dall'Avv.to Enrico Di Ienno di Roma per conto della Ditta KCS Caregiver Coop. Sociale con sede

in Bergamo, per l'annullamento previa sospensiva e adozione delle opportune misure cautelari del bando di gara pubblicato il 31.5.2010 dall'Istituzione Buccolini-Giannelli del Comune di Urbisaglia per l'affidamento della gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari, alberghieri, educativi, ausiliari, della Determinazione a contrattare n. del 26.5.2010 del Direttore dei DD.GG.RR. Marche n. 1133/2003 e 2064/2009, e di ogni altro atto ammesso, connesso e consequenziale a quelli impugnati;

Considerato, in particolare:

- che é interesse dell'Amministrazione Comunale resistere in giudizio a tutela degli interessi dell'Istituzione Buccolini Giannelli ed al fine di far valere le proprie ragioni in merito;
- che la pretesa del ricorrente risulta peraltro di dubbio fondamento ritenendo questa Amministrazione che l'Istituzione abbia correttamente operato in merito;

Ritenuto, pertanto, di costituirsi in giudizio e di conferire l'incarico di rappresentare questo Ente all'Avv.to Giuseppe Carassai di Macerata, legale di fiducia di questa Amministrazione Comunale, particolarmente esperto nella trattazione di materie e questioni connesse all'attività della P.A. ed al diritto Amministrativo in genere, ed al collega Avv.to Anelli Lucio del FORO di ROMA ;

Preso atto che i suddetti legali interpellati al riguardo si sono dichiarati disponibili ad assumere l'incarico;

#### PROPOSTA:

Alla luce di quanto sopra esposto propone di deliberare quanto segue:

1)- Di costituirsi in giudizio, per i motivi indicati in premessa, nel ricorso, avanti al Consiglio di Stato, per l' annullamento e la riforma dell' ordinanza del TAR Marche n. 497/2010 del 22.7.2010, resa nel procedimento giurisdizionale di primo grado R.G. n. 572/2010, con cui è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati proposta dal ricorrente

2)- Di individuare l'Avv.to Giuseppe Carassai di Macerata e l'Avv.to Lucio Anelli di Roma quale incaricati di rappresentare il Comune di Urbisaglia davanti al Consiglio di Stato, per resistere al ricorso sopra descritto, dando mandato al Sindaco di munirlo della prescritta procura.

3)- Di dare atto che il Segretario Comunale con apposita Determinazione provvederà al conferimento di apposito incarico, alla determinazione del compenso ed all'impegno della relativa spesa sul bilancio.

4)- Di disporre che la presente deliberazione sia ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità trasmessa al Tesoriere di questo Ente ed in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000.

5)- Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del Servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  
f.to ( DR. ETTORE GIATTINI)

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto esprime per quanto di competenza, parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to DR. ETTORE GIATTINI

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

F.to SINDACO  
BROCCOLO ROBERTO

F.to Segretario  
DR GIATTINI ETTORE

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, con contestuale trasmissione del relativo elenco ai capigruppo consiliari, dal .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DR GIATTINI ETTORE

---

E' Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Urbisaglia , lì 14-09-2010

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DR GIATTINI ETTORE

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 14-09-2010 al 29-09-2010 come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/200, senza reclami;
- E' stata trasmessa in elenco ai signori capigruppo consiliari così come previsto dall'art.125 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267/2000.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DR GIATTINI ETTORE

---

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 6.12.1971 n° 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.

•